



Associazione
Italiana
Vigilanza

Roma, 15 Novembre 2006

CIRCOLARE N. 20/2006

Sez. II/1
Prot. 103/2006

**AGLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Si trasmette, in allegato, documentazione pervenuta dal Comm. Cosimo Giuseppe Racco.

Distinti saluti.

p. La Segreteria
Montingelli



Aderente alla CONFINDUSTRIA

AISTIV

Auto aziendali, conta la percorrenza

Con il varo del decreto legge 258/06, approvato mercoledì definitivamente dal Parlamento (si veda «Il Sole-24 Ore» di giovedì 9 novembre), cambia il regime fiscale delle auto e in particolare di quelle aziendali, per quanto riguarda l'Iva. La manovra fiscale sulle autovetture è però frutto di più provvedimenti, in parte sovrapposti fra loro. In primo luogo, il decreto legge 223/06 aveva escluso la deducibilità delle quote di ammortamento anticipato relativamente alle autovetture, salvo quelle esclusivamente strumentali, da intendersi nell'eccezione ristretta di autovetture essenziali all'attività. Di pari passo viene raddoppiato il periodo minimo di durata del leasing. La norma è però superata dalla più restrittiva disciplina introdotta dal decreto legge 262/06, collegato alla Finanziaria 2007. In parallelo alla sentenza della Corte di giustizia Ue del 14 settembre scorso (causa C-228/05), questo decreto ha previsto, da quest'anno (per i soggetti "solari"), una generale indeducibilità per ammortamenti e costi inerenti autovetture aziendali, salvo i casi di veicoli solo strumentali o di agenti e rappresentanti. Sull'Iva dispone dunque il decreto legge 258/06, approvato mercoledì in via definitiva dalla Camera, che allinea le regole italiane alle indicazioni della sentenza della Corte Ue del 14 settembre 2006 sulla detrazione dell'imposta. Il provvedimento prevede, tra l'altro, per gli acquisti effettuati dal 14 settembre 2006, la possibilità di detrarre l'Iva nei limiti del principio di inerenza.

Secondo questo principio, dovrebbe essere introdotta una percentuale fofettaria di detraibilità ridotta, previa autorizzazione dell'Unione europea. Alla detrazione dovrebbe corrispondere, poi, una revisione in senso favorevole alle imprese dell'attuale regime di indeducibilità dei costi.

Lo scenario è dunque in evoluzione, con due esiti possibili: Iva detraibile al 100% e costi indeducibili; Iva detraibile al 50% e costi parzialmente deducibili. Di fronte a questi mutamenti vanno riverificate le scelte aziendali in termini di gestione delle autovetture, con particolare riguardo all'alternativa, tipica delle società familiari o a base ristretta, fra acquisto intestato alla società e acquisto privato effettuato dall'interessato e conseguente richiesta di rimborsi chilometrici. L'alternativa dell'acquisto privato-rimborso chilometrico fa i conti con regole definite, che prevedono la deducibilità per l'azienda che eroga i rimborsi chilometrici limitatamente al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, o 20 se con motore diesel (articolo 95, del Dpr 917/86, Testo unico delle imposte sui redditi).

Sul fronte, invece, dell'acquisto diretto, il percorso normativo è tutt'altro che assestato ed è necessario effettuare un doppio confronto, prendendo a riferimento i due esiti probabili e considerando anche il risultato ottenibile in base alle norme precedenti. La tabella a fianco si riferisce all'ipotesi di autoveicoli diesel, di gran lunga più diffusi, e illustra, nella seconda colonna, il caso con l'Iva detraibile al 100% e i costi indeducibili, mentre nella terza colonna assume la situazione futuribile di Iva detraibile al 50% e costi deducibili nella misura del 25%, con l'attuale limite riferito al costo storico dell'autovettura. Le tre situazioni riportate si riferiscono a diversi chilometraggi annui percorsi, evidenziando in sintesi che la nuova disciplina, in entrambi gli scenari prospettabili, non muta la direzione di convenienza rispetto a quella precedentemente in vigore. L'opzione per l'acquisto privato con passaggio per rimborso chilometrico diventa nettamente interessante per percorrenze annue elevate, non inferiori a 50mila chilometri. Mentre ai 30mila chilometri si verifica una convenienza netta solo quando l'Iva è detraibile

al 50% e il costo è parzialmente deducibile. Quest'ultima situazione ha infatti l'effetto di rendere in assoluto meno interessante l'acquisto intestato all'azienda rispetto al rimborso al collaboratore o dipendente.

Sabato 11 Novembre 2006

Elenco clienti senza il «codice»

Snellite le procedure per la presentazione dei nuovi elenchi clienti e fornitori. Con un comunicato stampa (riportato qui sotto), le Entrate hanno anticipato che nell'elenco clienti relativo al 2006, da presentare entro il 29 aprile 2007, basterà indicare la partita Iva dei clienti nei confronti dei quali sono state effettuate operazioni di vendita. Non è necessario - afferma l'Agenzia - riportare anche il loro codice fiscale, come previsto dalla legge.

La precisazione si è resa necessaria perché numerosi contribuenti hanno chiesto il codice fiscale ai propri clienti, titolari di partita Iva, per includere il dato nel nuovo elenco, previsto dall'articolo 37 del decreto legge 223/06 (Bersani-Visco) che ha modificato l'articolo 8-bis del Dpr 322/98. Nulla, invece, è detto riguardo i dati da riportare per i fornitori dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti e per i quali, verosimilmente, sarà richiesto anche il codice fiscale.

Tornano gli elenchi Iva

Da quest'anno ritornano gli elenchi clienti e fornitori - soppressi nel 1994 - che saranno inviati solo in via telematica alle Entrate. Con la Finanziaria per il 2005 si era cercato di reintrodurre l'adempimento, ma poi il tentativo fu abbandonato. Con il decreto legge 223/06 l'obbligo è stato riproposto nell'ottica di contrastare e prevenire comportamenti fraudolenti nel settore dell'Iva: frodi intracomunitarie, fatture per operazioni inesistenti e così via.

Il nuovo comma 4-bis, introdotto nell'articolo 8-bis del Dpr 322/98, prevede che, entro 60 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione dati Iva (e pertanto entro il 29 aprile di ogni anno), i contribuenti titolari di partita Iva debbano presentare online l'elenco dei clienti nei cui confronti sono state emesse fatture e l'elenco dei fornitori, titolari di partita Iva, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva.

Per agevolare i contribuenti alle prese con questa novità per quest'anno, l'elenco clienti dovrà essere compilato indicando solo i titolari di partita Iva, mentre dal 2007 l'elenco clienti comprenderà tutte le fatture di vendita, anche quelle emesse nei confronti di consumatori finali.

Il codice fiscale

Secondo la nuova norma, negli elenchi clienti e fornitori devono essere indicati, per ciascun soggetto, il codice fiscale (non richiesto, però, per il 2006 nell'elenco clienti) e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle note di variazione. È richiesta l'evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti, con esclusione, quindi, delle cessioni di beni e servizi certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale. Anche se non è previsto, tra gli elementi obbligatori della fattura, l'indicazione del codice fiscale del cliente, questo dato (ma solo dal 2007) sarà essenziale per consentire la compilazione dei futuri elenchi clienti.

L'articolo 37 del decreto legge 223/06 demanda a un provvedimento - la cui emanazione è annunciata nel comunicato stampa - che individuerà gli elementi informativi da indicare negli elenchi e le modalità per la presentazione. Il termine di invio telematico potrà essere differito in considerazione di difficoltà di natura tecnica o per particolari tipologie di contribuenti, in modo da evitare la concentrazione in un unico periodo delle trasmissioni.

Il comunicato

Pubblichiamo il comunicato delle Entrate del 10 novembre 2006 sulla trasmissione telematica degli elenchi

clienti e fornitori

Il decreto legge 223 del 4 luglio scorso - "Visco-Bersani" ha introdotto l'obbligo di presentazione telematica all'agenzia delle Entrate degli elenchi dei clienti e dei fornitori.

La disposizione legislativa demanda poi a un provvedimento - in corso di emanazione - del direttore dell'agenzia delle Entrate l'individuazione degli elementi informativi da indicare negli elenchi e le modalità per la presentazione.

In proposito, per agevolare gli adempimenti, l'ufficio stampa dell'amministrazione fiscale anticipa che per l'anno 2006 l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture è limitato ai soli titolari di partita Iva e che sarà consentito indicare anche soltanto la partita Iva dei clienti, invece del codice fiscale.